

CONTRIBUTO ARPA PER VER VAS

Comune di Costa Volpino. Contributo per verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla “realizzazione di una nuova area a parcheggio e deposito automezzi in variante al P.G.T. vigente mediante procedimento ex. Art. 8 DPR 160/10”.

Con nota del Comune di Costa Volpino (prot.n. 195264 del 22/10/2024, prot. ARPA n. 164456 del 22/10/2024) è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione, nel sito web regionale SIVAS e nel sito web del Comune di Costa Volpino, del rapporto preliminare.

Il rapporto preliminare è stato scaricato dal sito web regionale SIVAS, risultava aggiornato al 22/10/2024 ed è di seguito riportato:

Allegati al documento: RAPPORTO PRELIMINARE

[rapporto preliminare def.pdf](#)

Figura 1 - Estratto elenco elaborati disponibili in SIVAS (22/10/2024).

Il presente contributo viene reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS in quanto ARPA Lombardia è individuata, in base alle delibere regionali che stabiliscono le modalità di espletamento delle suddette procedure, come “soggetto competente in materia ambientale”.

Esso viene formulato, quindi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, quale apporto previsto dalla normativa sulla VAS, reso all'autorità procedente e competente individuate, per l'assunzione delle determinazioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante urbanistica in oggetto e non può quindi essere considerato assenso nell'ambito della conferenza di servizi che in futuro sarà convocata ai sensi del D.P.R. 160/2010 per l'approvazione della variante.

La società DUE.ECO s.r.l. intende realizzare un nuovo parcheggio – area di sosta dei propri mezzi adiacente alla sede aziendale di via Santa Martina n.c.

Come riportato nel *Rapporto preliminare*, “la procedura è attivata all'interno dello sportello Unico delle Attività Produttive della Comunità Montana dei Laghi bergamaschi ed relativa alla variazione di destinazione urbanistica dell'area sulla quale è in progetto il nuovo parcheggio, attualmente a destinazione agricola, campita in zona A1 – Aree agricole di fondovalle” dal PGT vigente.”

Il parcheggio verrà asfaltato e sarà provvisto di recinzione metallica posta al di sopra di muri di confine - contenimento. Nel Rapporto Preliminare viene inoltre indicato che è previsto un allargamento del tratto di via San Martina prossimo all'intervento, tale opera interesserà un tratto di circa 170 m.

Da quanto desumibile dal Rapporto Preliminare l'intervento interesserà una superficie pari a 9.000 mq di cui si prevede che 2.150 mq siano da destinare a superfici verdi.

1. Vincoli e aspetti di carattere geologico

Da quanto desumibile dalla cartografia di fattibilità dello studio geologico comunale del PGT vigente consultabile dall'applicativo regionale MULTIPLAN si rileva che le aree d'intervento ricadono in “classe di fattibilità 3 – sottoclasse 3FluvR2,3idr 3B: aree comprese nel territorio delimitato come limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (zona R2) e Aree a bassa soggiacenza della falda”.

Come riportato nelle Norme Tecniche della Componente Geologica del PGT, a cui si rimanda, che per la sottoclasse 3FluvR2 riportano [...] *Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito dovranno considerare caso per caso quanto riportato nella premessa e nel corpo dell'Allegato 4 ai punti: GT1, GT3, GT4, GT5, GT6, GT7, GT8, GT10, GT12, GT13, GT15. Nuovi edifici 1. Le superfici abitabili, le aree dei processi industriali, gli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiale dovranno essere realizzati ad una quota superiore di 0,50 metri rispetto alla quota media del piano stradale nell'intorno del lotto interessato dagli interventi edili. [...]. 6. Le costruzioni e le opere accessorie (recinzione, ecc..) dovranno essere realizzate in modo da favorire il deflusso delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo. 7. Dovrà essere prodotta un'approfondita relazione geotecnica per il dimensionamento delle fondazioni. Tale relazione deve tenere conto delle eventuali pressioni idrostatiche presenti nel sottosuolo. Il piano di posa delle fondazioni dovrà collocarsi comunque sotto la quota del piano campagna originario. 8. Dovranno eventualmente essere previste opere di difesa delle fondazioni superficiali al fine scongiurare l'insorgere di fenomeni erosivi. [...]. 10. Per la realizzazione delle murature in elevazione, almeno per i primi due metri, dovranno essere utilizzati materiali da costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua e possibilmente impermeabili (esempio composti impermeabili, guaine bituminose, malte speciali ecc..).*

Mentre per la sottoclasse 3idr 3B le Norme Tecniche della Componente Geologica del PGT comunale, a cui si rimanda, riportano: [...] *Le relazioni geologiche redatte per eventuali interventi ricadenti in questo ambito dovranno considerare caso per caso quanto riportato nella premessa e nel corpo dell'Allegato 4 ai punti: GT1, GT3, GT4, GT5, GT6, GT7, GT8, GT12, GT15. [...] in considerazione delle criticità specifiche per questa sottoclasse, sarà necessario attenersi alle seguenti indicazioni: evitare per quanto possibile la realizzazione di strutture interferenti con le falde idriche sotterranee; prevedere adeguati sistemi di impermeabilizzazione delle strutture fondazionali, tenendo conto delle possibili oscillazioni dei livelli piezometrici; dovrà essere valutato attentamente lo svolgimento di attività che possano essere fonte di contaminazione per le acque sotterranee, in particolare: dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli. Tali attività dovranno essere valutate sulla scorta delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle eventuali tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.*"

Da quanto desumibile dalla carta dei dissesti uniformata PAI – P.G.R.A. della componente geologica del PGT comunale l'intervento ricade in "area compresa tra la fascia B di progetto e la fascia C assoggettata a studio idraulico per la valutazione del rischio (con riferimento alla Carta di Sintesi)".

Relativamente alla presenza di aree PGRA il rapporto preliminare riporta "nel territorio di Costa Volpino è riscontrabile la presenza di aree potenzialmente interessate da eventi alluvionali legati al reticolo idrico principale, Pericolosità RP scenario poco frequente - M e scenario raro – L. l'area oggetto della proposta SUAP, come di coglie dai relativi estratti, non è interessata da elementi significativi del Piano di Gestione Rischio Alluvioni.

2. Reti ecologiche, aree protette

Per quanto concerne l'interferenza con aree protette il *Rapporto preliminare* riporta “l'area oggetto della proposta SUAP, come si coglie dai relativi estratti, non ricade in aree, siti o parchi tutelati.”

Il *Rapporto preliminare* in merito alla presenza di elementi della RER riporta “l'area oggetto della proposta di SUAP ricade solo parzialmente in “corridoio regionale primario ad alta antropizzazione”, essendo a fianco al fiume Oglio, oltre che in elementi di secondo livello della RER, per tali ragioni non si ritiene che le opere proposte vadano ad inficiare in maniera significativa sui suddetti elementi.”

Il *Rapporto preliminare* in merito alla presenza di elementi della REP riporta “[...] inoltre ricade, sempre per la vicinanza del fiume Oglio in corridoi della REP – corridoi fluviali – RP titolo 8 e art. 23). Per tali ragioni non si ritiene che le opere proposte vadano ad inficiare in maniera significativa sui suddetti elementi.”

Il *Rapporto preliminare* in merito alla presenza di elementi della REC riporta “[...] l'area oggetto della proposta di SUAP ricade solo parzialmente in “corridoio regionale primario ad alta antropizzazione”, essendo a fianco al fiume Oglio. Le opere proposte non andranno in alcun modo a modificare la rete ecologica, garantendo la connettività fra gli spazi aperti.”

In merito alla interferenza parziale dell'intervento con un corridoio primario ad alta antropizzazione si riporta quanto previsto dall'Allegato 7 della D.G.R. n.8/10962 del 30/12/2009 “evitare come regola generale nuove trasformazioni dei suoli. In casi di trasformazione giudicate strategiche per esigenze territoriali, le stesse troveranno adeguata motivazione attraverso l'attuazione della procedura di valutazione di incidenza, al fine di considerare e, se del caso, di garantire il mantenimento della funzionalità globale di Rete Natura 2000 in merito all'adeguata conservazione di habitat e specie protette e, conseguentemente individuare gli interventi di de-frammentazione sulle aree investire e gli interventi di rinaturalizzazione compensativa.”

L'area d'interesse ricade in ambiti agricoli strategici AAS da quanto desumibile dalle Norme Tecniche di Attuazione “Il Documento di Piano recepisce, con integrazioni, rettifiche e precisazioni puntuali, gli Ambiti Agricoli Strategici individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Gli Ambiti Agricoli Strategici sono disciplinati dagli articoli 23 e 24 delle Regole di Piano (RP) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente.”

Per tali aspetti si rimanda ad eventuali valutazioni della Provincia di Bergamo, per competenza.

3. Terre e rocce da scavo

In riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, non desumendo nessuna informazione a riguardo nella documentazione messa a disposizione, si coglie l'occasione per ricordare che tutti i terreni scavati, qualora trasportati esternamente al sito di produzione, dovranno essere gestiti secondo quanto disposto dal D.P.R. n 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”. A tal proposito, si suggerisce la consultazione delle Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo emanate dall'SNPA con Decreto del Consiglio SNPA n. 54/2019.

Relativamente alla destinazione d'uso del sito, si rimanda alla competenza del Comune l'assimilazione della stessa ad uno degli usi previsti dalla normativa vigente in materia di bonifiche di siti contaminati (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1 Colonna B oppure A o Agricolo ex DM 46/2019).

Quanto sopra consentirà di comparare le risultanze analitiche dei campioni della matrice suolo insaturo eventualmente prelevati in sito e valutare potenziali passività ambientali rispetto alle quale procedere in accordo alla normativa vigente in materia di bonifiche.

4. Gestione acque reflue e meteoriche

Da una consultazione della documentazione dell'aggiornamento 2022 del Piano d'Ambito della Provincia di Bergamo è stato possibile appurare che una parte dell'ambito ricade all'interno dell'agglomerato AG01608601_Sebino – Costa Volpino ed è quindi zona servita da pubblica fognatura.

Relativamente alla gestione delle acque reflue, nel *Rapporto Preliminare* viene indicato che *“vista la destinazione d'uso dell'area in progetto non si necessiterà nemmeno dell'allaccio alla pubblica fognatura, non andando dunque ad appesantire il carico”*.

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche, nel *Rapporto Preliminare* *“in ordine allo smaltimento delle acque meteoriche verranno rispettati i principi di invarianza idraulica.”*

Si demanda al Comune di Costa Volpino l'onere di verificare gli aspetti relativi al rispetto del R.R. 7/2017 e s.m.i.

5. Rumore

Il *Rapporto Ambientale* riporta *“in caso di necessità o di specifica richiesta si rimanda alle valutazioni di impatto acustico da effettuarsi in fase di P.D.C. in allegato agli elaborati tecnici di progetto, quando le informazioni tecniche della dotazione impiantistica esecutiva, consentiranno di prevedere con precisione i dettagli dei presidi antirumore da porre in opera.*

Dai rilievi effettuati è emerso che:

- *il clima acustico attualmente presente nell'area interessata dalla trasformazione della destinazione urbanistica in oggetto è determinato prevalentemente dal traffico veicolare diurno dovuto al comparto logistico dell'azienda;*
- *non si dovrebbero riscontrare sorgenti sonore fisse significative;*
- *il traffico indotto dall'intervento edilizio in esame non determina alcuna variazione significativa del clima acustico in quanto il traffico veicolare legato al comparto logistica rimarrà lo stesso e continuerà a svolgersi all'interno della stessa pertinenza in cui avviene attualmente.*

Posto che le opere previste dal progetto possono avere ricadute sull'impatto acustico prodotto dall'insediamento, in quanto verrà a coinvolgere aree attualmente non interessate dalla circolazione dei mezzi, si ritiene che il tema delle ricadute acustiche dell'opera e dell'attività produttiva nel suo complesso debba essere approfondito più opportunamente in ragione del piano di zonizzazione acustica, demandando al Comune verificare la necessità di una previsionale di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95 e s.m.i., da redigersi in conformità ai criteri definiti dalla D.g.r. X/7477/2017.

6. Atmosfera

Nel *Rapporto preliminare* relativamente a detta componente riporta *“le eventuali emissioni in atmosfera, per la natura dell'intervento, sono di fatto esclusivamente riconducibili ai movimenti veicolari degli automezzi, che alla data odierna, dalla sede dell'azienda devono costantemente ricercare idoneo parcheggio in tutto il paese. Avendo invece un'area adibita, si potrà riscontrare come le percorrenze, tramite l'attivazione del S.U.A.P., subiscano un drastico ridimensionamento, con conseguente significativo beneficio, a livello anche e*

soprattutto del contesto territoriale sovracomunale, sia in termini di emissioni in atmosfera, sia di carico viabilistico sulla rete, che in termini di sicurezza stradale, vista, per quest'ultima, la diretta correlazione tra chilometri percorsi/grado di potenziale collisione tra veicoli.”

7. Mobilità sostenibile

Il progetto dovrà tener conto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 257/2016 e dal D. Lgs. 48/2020, sulla predisposizione di punti di ricarica elettrica per gli autoveicoli e degli obblighi derivanti dalla Legge n. 2/2018, la quale prevede che i Comuni stabiliscano per i piani urbanistici i parametri di dotazione di stalli per le biciclette/rastrelliere destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

8. Inquinamento luminoso

In merito a detta componente si prende atto di quanto riportato nel Rapporto Preliminare “L’area risulta già urbanizzata e non si evidenziano particolari interferenze o emissioni luminose. L’intervento in progetto è realizzato nel rispetto della norma regionale n. 17/00, della successiva DGR n. 7/6162 e della L.R. n.38/04, queste norme si pongono come obiettivo principale la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici e forniscono criteri precisi per l’illuminazione esterna.”

Si ricorda che il futuro progetto dovrà essere conforme, per tutta l’illuminazione esterna sia pubblica sia privata, alle disposizioni comunali in materia e cioè il PRIC, ove approvato ai sensi della Legge regionale 17/2000, o dovrà essere conforme alle nuove disposizioni regionali di cui alla L.R. 31/2015.

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 31/2015 spettano al Comune di Costa Volpino la vigilanza e il controllo sull’applicazione della normativa vigente.

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831 mail: p.perfumi@arpalombardia.it

Tecnico istruttore: Dott. Geol. Maurizio Tosi tel 035.4221.751 mail: ma.tosi@arpalombardia.it